

**REGOLAMENTO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI FEDERALI IN
RAPPRESENTANZA DEI TECNICI**

ART. 1 – ELETTORATO ATTIVO

I Consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici vengono eletti nel numero di due, previsto dallo Statuto FIGC, dai Delegati dei tecnici.

In ottemperanza al dettato dell'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 8 e dello Statuto della FIGC è garantita la presenza, tra i Consiglieri federali, di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

ART. 2 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Alla carica di Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici, possono essere eletti gli allenatori e le allenatrici che al momento della candidatura e del voto siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.

ART. 3 – INCOMPATIBILITA'

La carica di Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici, fermo quanto previsto dallo Statuto FIGC, è altresì incompatibile con:

- a) posizioni di controllo in una società sportiva;
- b) cariche consiliari o dirigenziali ed incarichi di collaboratore o calciatore professionista in società affiliate alla FIGC ed attività lavorative nelle stesse, esclusa quella di allenatore;
- c) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nelle Leghe ed attività lavorative nelle stesse;
- d) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche, in altre Federazioni sportive ed attività lavorative nelle stesse;
- e) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale in attività.

ART. 4 – CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI

L'Assemblea dei Delegati per l'elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici viene convocata dalla FIGC secondo quanto disposto dallo Statuto federale.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Delegati aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Delegati aventi diritto al voto.

ART. 5 – CANDIDATURE

All'elezione dei Consiglieri Federali, fermo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, possono candidarsi: coloro la cui candidatura è supportata da almeno 2 firmatari tra i delegati assembleari appartenenti alla propria categoria. Ciascun delegato non può supportare più di una candidatura.

Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.

La Segreteria federale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, una per i candidati all'elezione in rappresentanza dei professionisti ed una per candidati in rappresentanza dei dilettanti.

Eventuali impugnazioni sulle candidature sono proposte secondo quanto disposto dal Regolamento impugnazioni e tabella voti pubblicato sul sito www.coni.it.

ART. 6 – VOTAZIONI

I Delegati votano per eleggere i Consiglieri federali della propria categoria (professionisti e dilettanti).

Le votazioni vengono effettuate, a scrutinio segreto, in due successive tornate, nel modo seguente:

1° elezione di un Consigliere federale in rappresentanza dei dilettanti. Per la elezione di cui al presente comma, i delegati dilettanti possono esprimere al massimo 1 preferenza.

In caso di parità si procede a ballottaggio. Sarà eletto il Candidato che ottiene il maggior numero di voti

II° elezione di un Consigliere federale in rappresentanza dei professionisti.
Per l'elezione di cui al presente comma, i delegati professionisti possono esprimere al massimo 1 preferenza.
In caso di parità si procede a ballottaggio. Sarà eletto il Candidato che ottiene il maggior numero di voti.
In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

Deve comunque essere eletto un consigliere di genere maschile e un consigliere di genere femminile.

ART. 7 – DURATA DELLE CARICHE

I Consiglieri federali risultati eletti permangono in carica per un quadriennio.

ART. 8 – DECADENZE E SUBENTRI

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale, subentrerà il primo dei non eletti - dello stesso genere e dello stesso status - nella votazione di riferimento. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui al capoverso precedente, si procede come segue:

- 1) la Segreteria dell'AIAC, entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti i delegati, con invito a designare, mediante delibera gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.
- 2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita l'AIAC a convocare l'assemblea elettiva e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 5, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale.

Il Consigliere Federale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.